



PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE



Approvato con D.P. in data 15.2.2022 reg. n. 13, modificato con D.P. in data 17.2.2025 reg. n. 27 e D.P. in data 18.12.2025 reg. n. 169

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, che costituisce parte integrante del “Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi”, disciplina la composizione, la nomina, le funzioni, i compiti e le attività svolte dal Nucleo di valutazione della Provincia di Padova.

Art. 2 – Composizione e requisiti dei componenti

1. Il Nucleo di valutazione è un organo collegiale composto dal Direttore Generale della Provincia, se nominato, o dal Segretario Generale dell’Ente, con funzioni di Presidente e da due componenti esterni all’Ente.
2. I componenti esterni del Nucleo di valutazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini italiani o cittadini dell’Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) Tipologia del percorso formativo e requisiti attinenti all’area delle esperienze professionali:
 - c1) essere in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale; valgono le equipollenze previste dalla vigente normativa statale;
 - c2) essere in possesso di un'esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione delle performance e dei risultati, ovvero in possesso di un'esperienza nel campo giuridico - amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della L. n. 190/2012;
 - c3) a specificazione: per le lauree in discipline diverse da quelle indicate al punto c1) è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell’organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance.

In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso dell’esperienza, prevista dal punto c2), di almeno cinque anni.
3. Qualora sia stato nominato il Direttore Generale, il Segretario Generale partecipa ai lavori del Nucleo di valutazione con funzione consultiva, pur non determinando il quorum strutturale

dell'Organismo. In caso di assenza alle riunioni del Nucleo di valutazione, tale funzione può essere esercitata dal Segretario Generale anche a mezzo di pareri formalmente resi.

4. Il Direttore Generale, se nominato, o il Segretario Generale della Provincia, nella sua qualità di Presidente del Nucleo, fermi restando gli altri casi di astensione, dovrà astenersi nel caso in cui ricorrano situazioni di conflitto di interesse qualora si debba effettuare la valutazione della sua posizione e di quella della sua Struttura.
5. Il Nucleo di valutazione è validamente costituito con la presenza di due componenti.
6. In caso di assenza del Presidente, il Nucleo di valutazione è presieduto dal componente esterno appositamente delegato dal Presidente del Nucleo.
7. L'Amministrazione, nella scelta dei componenti del Nucleo di valutazione, favorisce il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.

Art. 3 – Conflitto di interessi e cause ostative

1. I componenti esterni del Nucleo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che:
 - a) rivestano nel territorio della Provincia di Padova incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito nel territorio della Provincia di Padova simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
 - b) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
 - c) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
 - d) si trovino, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 - e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 - f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo di valutazione;
 - g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'Amministrazione;
 - h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo di valutazione, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico – amministrativo;

- i) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente del Nucleo di valutazione o dell'OIV prima della scadenza del mandato;
- l) siano Revisori dei conti presso la Provincia di Padova;
- m) si trovino in altre situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti.

Art. 4 - Modalità di nomina

1. Il Nucleo di valutazione è nominato dal Presidente della Provincia.
2. L'individuazione dei due componenti del Nucleo di valutazione, esterni all'Ente, deve essere preceduta dalla pubblicazione di un Avviso sul Sito istituzionale dell'Ente, al fine di consentire la presentazione di candidature.
3. La nomina dei due componenti esterni è di competenza del Presidente della Provincia, previo accertamento, da parte del Direttore Generale, se nominato, o del Segretario Generale, dei titoli attestanti la professionalità, le competenze possedute, l'esperienza in attività analoghe e delle capacità, sulla base delle candidature e dei curricula pervenuti, ed eventualmente attraverso un colloquio, se ritenuto opportuno. La procedura non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito o per titoli, né all'attribuzione di punteggi.

Art. 5 - Durata in carica e cause di cessazione

1. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni e l'incarico dei due componenti esterni all'Ente può essere rinnovato una sola volta.
2. Al termine del mandato, al Nucleo spetta comunque il compito di effettuare le valutazioni di propria competenza relative all'anno precedente.
3. I componenti esterni cessano altresì dall'incarico per dimissioni volontarie.
4. I componenti esterni possono essere revocati dal Presidente della Provincia con provvedimento motivato per:
 - a) sopraggiunta incompatibilità;
 - b) impossibilità per qualsiasi causa a svolgere l'incarico per mesi tre;
 - c) ingiustificata mancata partecipazione a tre riunioni consecutive;
 - d) per gravi inadempienze;
 - e) comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell'Ente o in contrasto con il ruolo assegnato.
5. Nell'ipotesi di sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico è limitata alla durata dell'intero Nucleo di valutazione.

6. In caso di necessità si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Art. 6 – Funzioni del Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione:

- a) collabora nella predisposizione ed aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance;
- b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale, della trasparenza e integrità dei controlli interni, ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- c) valida la Relazione sulla performance della Provincia;
- d)  ~~assegna ai dirigenti e agli esperti ad alta specializzazione gli obiettivi individuali e ne effettua la pesatura;~~
- e) ~~propone al Presidente della Provincia la valutazione dei dirigenti e degli esperti ad alta specializzazione; è organo di consulenza per il Presidente in sede di valutazione del risultato del Segretario Generale e, ove sia prevista una retribuzione di risultato, del Direttore Generale. Qualora il Presidente della Provincia intenda avvalersi del Nucleo di valutazione, ai fini della valutazione del Direttore Generale e del Segretario Generale, questi ultimi non potranno partecipare in nessun modo alle attività che li riguardano;~~
- f) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dalle norme di legge, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- g) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- i) comunica al Presidente della Provincia eventuali criticità riscontrate nel corso della propria attività;
- l) provvede ad ogni ulteriore adempimento previsto dalla vigente disciplina in merito.

2. Il Nucleo di valutazione opera in autonomia e risponde direttamente al Presidente della Provincia.

Art. 7 - Struttura tecnica di supporto al Nucleo di valutazione

1. Al Nucleo di valutazione devono essere garantiti da parte degli uffici tutti i necessari supporti per l'espletamento delle funzioni.

2. Il Nucleo di valutazione per lo svolgimento delle funzioni assegnate si avvale della collaborazione delle strutture dell'Ente coinvolte nel sistema dei controlli interni.
3. Il Direttore Generale, o in mancanza il Segretario Generale, assicura il raccordo e le relazioni tra il Nucleo di valutazione e l'organizzazione dell'Ente.

Art. 8 – Sede e compenso

1. Il Nucleo di valutazione ha sede presso la Provincia di Padova che vi destina idoneo locale.
2. Ai soli componenti esterni è attribuito un compenso che viene stabilito con provvedimento del Presidente della Provincia.